

STATUTO "ASSOCIAZIONE CORO CARILLON"

I. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Art. 1 Sotto la denominazione "CORO CARILLON", è stata costituita un'Associazione, retta dal presente Statuto ai sensi dell'art. 60 e segg. del CCS.

Art. 2 L'Associazione è apolitica e aconfessionale.

II. SEDE

Art. 3 Sede dell'Associazione è Canobbio.

III. SCOPO

Art. 4 L'insegnamento della musica corale;
L'impulso e lo sviluppo dello spirito di Associazione e di amicizia attraverso il canto.

IV. I SOCI

Art. 5 I Soci sono suddivisi in:

- Soci contribuenti (coloro che versano la quota sociale);
- Soci onorari (coloro che hanno reso segnalati servizi alla Società).

Art. 6 Ogni Socio diventa tale con il pagamento della quota sociale, ed ha diritto di voto e di eleggibilità a partire dal sedicesimo anno d'età.

V. ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 7 Gli organi della Società sono i seguenti:

- L'Assemblea.
- Il Comitato.
- I revisori dei conti.

Art. 8 L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno.
Le Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Comitato secondo necessità, oppure in seguito a richiesta scritta di almeno 1/4 dei soci aventi diritto di voto.

VI. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Art. 9 Sono di competenza dell'Assemblea:

- l'esame, l'approvazione e la modifica degli statuti della Società.
- la modifica degli statuti richiede la presenza di un minimo di 1/4 dei soci.
- l'approvazione degli statuti richiede la presenza di un minimo dei 2/3 dei soci presenti.
- l'approvazione dei verbali e dei conti.
- la nomina del Comitato e del Presidente.
- la nomina dei Revisori dei conti.
- stabilire le quote sociali su proposta del Comitato.
- lo scioglimento della Società.

VII. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ

- Art. 10 Le convocazioni per l'Assemblea, contenenti l'ordine del giorno, devono essere inviate ai soci almeno quindici giorni prima della data stabilita.
- Art. 11 Per essere valida, all'Assemblea devono essere presenti un minimo di quindici soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea è diretta dal Presidente in carica.

In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.

VIII. IL COMITATO

- Art. 12 Il Comitato, in numero dispari, è composto di almeno 11 membri:

- 1 Presidente.
- 1 Vicepresidente.
- 1 Segretario.
- 1 Cassiere.
- 7 Membri.

Il Comitato rimane in carica due anni ed i membri sono sempre rieleggibili.

- Art. 13 Il Comitato si riunisce secondo le necessità, su convocazione del Presidente o su domanda di almeno la metà dei membri dello stesso.
Le deliberazioni sono valide quando sono presente almeno la metà + uno dei suoi membri.
- Art. 14 Al Comitato incombe la gestione morale ed amministrativa della Società.
Esso ne vigila e cura il buon andamento e la rappresenta di fronte ai terzi ed alle Autorità.
Il Comitato propone e fissa le tasse sociali all'Assemblea.
Nomine a carico del Comitato:
- uno/a segretario/a e un cassiere/a (queste due cariche possono essere eventualmente cumulate).
- un vicepresidente.
- sceglie e propone all'Assemblea il Maestro (nomina e conferma).
- Art. 15 Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.
- Art. 16 Vincola la Società, la firma collettiva del Presidente (o il Vicepresidente), con il segretario e/o il cassiere.
- Art. 17 Di fronte a terzi, la Società risponde unicamente con i propri fondi sociali.
Esclusa ogni responsabilità personale dei membri di Comitato e dei singoli Soci.

IX. CONTROLLO DEI CONTI

- Art. 18 Per il controllo dei conti sono nominati dall'Assemblea due revisori.
Essi rimangono in carica due anni e sono sempre rieleggibili.

X. SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

- Art. 19 L'Assemblea, su proposta del Comitato o di almeno 1/4 dei soci aventi diritto di voto, può decidere lo scioglimento della Società, unicamente se la proposta è all'ordine del giorno, e che la stessa sia accettata dai 4/5 dei presenti aventi diritto di voto.
L'Assemblea può decidere unicamente se sono presenti almeno 1/4 dei soci aventi diritto di voto.
- Art. 20 In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sarà devoluto in beneficenza, su proposta dell'Assemblea se, decorso il periodo di due anni dallo scioglimento, non sarà ricostituito nel Comune un gruppo avente il medesimo scopo.

XI. ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

- Art. 21 Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea costitutiva del **20 Settembre 2001**, entra in vigore immediatamente

PER L'ASSOCIAZIONE CORO CARILLON:

IL PRESIDENTE:

.....

IL SEGRETARIO: